

DETPRES DEL 22 MAGGIO 2018 N. 234

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» - RGPD.

Designazione del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) - art.37 Regolamento UE 2016/679.

## IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell'Istituto;

visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, di cui alle proprie determinazioni 23 dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive modificazioni;

visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*», in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

visti, in particolare, gli articoli dal 37 al 39 del predetto Regolamento UE 2016/679 che disciplinano la designazione, la posizione e i compiti del Responsabile della protezione dei dati;

considerato che ai sensi dell' art. 37, par.1 lett a) del RGPD, l'Istituto è tenuto alla designazione del Responsabile della protezione dei dati ;

considerato, altresì, che il medesimo articolo prevede, al par. 5, che «*il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*»; e, al par 6 che «*il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*»;

vista la relazione del Direttore generale in data 17 maggio 2018;

tenuto conto che occorre procedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati per l'Istituto, individuando un soggetto in possesso di elevata e qualificata professionalità al fine di garantire l'efficiente assolvimento dei compiti ascritti a tale figura;

esaminato il curriculum vitae dell'Avvocato Roberto Di Tucci, Coordinatore reggente dell'Avvocatura regionale della Direzione regionale Sardegna;

ritenuto che lo stesso sia in possesso delle qualità professionali richieste dall'art. 37, par.5, soprarichiamato e non si trovi in situazione di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e le funzioni da espletare;

preso atto che dell'istituzione della figura del Responsabile della protezione dei dati è stata data informativa alle Organizzazioni sindacali nazionali in data 18 aprile 2018,

## DETERMINA

di designare Responsabile della protezione dei dati personali, ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679, l'Avvocato Roberto Di Tucci.

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Istituto che si impegna a:

- mettere a disposizione del RPD adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per l'assolvimento dei propri compiti;
- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali saranno resi disponibili nella intranet dell'Istituto, comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e pubblicati sul sito internet istituzionale.

f.to prof. Massimo De Felice